

## **Il servizio di consulenza in materia di investimenti**

### **Corso di formazione**

Il corso di formazione sul servizio di consulenza in materia di investimenti si propone di fornire ai partecipanti le nozioni che garantiscano un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto nella prestazione del servizio di consulenza e ai professionisti (promotori e consulenti finanziari) che mantengono i rapporti con la clientela.

- Date: **23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre 2013** – (ore 14,30 – 18,30)
  - Sede: **Milano** - StarHotels Anderson, Piazza Luigi di Savoia, 20
  - Il corso di formazione è rivolto ai professionisti del settore finanziario (promotori finanziari, consulenti finanziari, addetti al private banking)
  - Iscrizione dal **2 settembre fino ad esaurimento dei posti disponibili**.
  - Il corso di **12 ore** è accreditato per il **mantenimento della certificazione EFA** European Financial Advisor™ in modalità A .
- 
- EFA** ITALIA  
European Financial Planning Association
- Attestato di partecipazione ai partecipanti al Corso di formazione.

**Per maggiori informazioni inviare una comunicazione al seguente indirizzo:**

**[eventi@ascosim.it](mailto:eventi@ascosim.it)**

## Programma

Docente: Dott. Massimo Scolari

### **LEZIONE 1 – La normativa europea e italiana**

*23 ottobre 2013 - Ore 14,30*

- Definizione e perimetro della consulenza in materia di investimenti nella Mifid
- Consulenza generica e personalizzata
- I soggetti abilitati alla prestazione del servizio
- Servizio di consulenza di base ed evoluta
- I consulenti finanziari indipendenti
- La consulenza finanziaria indipendente nella Mifid 2

### **LEZIONE 2 – La relazione con la clientela**

*30 ottobre 2013 - Ore 14,30*

- La domanda di consulenza e la dimensione del mercato
- Informativa precontrattuale e classificazione dei clienti
- La raccolta di informazioni tramite il questionario e profilazione dei clienti (Orientamenti Esma)
- La rilevazione della tolleranza al rischio e la finanza comportamentale
- La classificazione degli strumenti finanziari
- La valutazione di adeguatezza

### **LEZIONE 3 – La prestazione del servizio di consulenza**

*6 novembre 2013 - Ore 14,30*

- Il contratto di consulenza in materia di investimenti
- Modalità di pricing del servizio
- Tipologia delle raccomandazioni di investimento
- Conflitti di interesse
- Monitoraggio dell'adeguatezza e controllo del rischio di portafoglio
- Rendicontazione del servizio
- Testimonianza di una Sim di consulenza

## **Obblighi formativi degli intermediari finanziari e delle imprese di investimento**

*La Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 di esecuzione Mifid, all'art. 5, par. 1. Lettera d, richiede a tutte le imprese di investimento di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite.*

Negli Orientamenti su alcuni aspetti della requisiti di valutazione di adeguatezza della Direttiva Mifid del 25 giugno 2012, recepiti dalla Consob con Comunicazione n. 12084516 del 25-10-2012<sup>1</sup>, l'Esma fornisce le seguenti raccomandazioni:

*“25. Le imprese di investimento sono tenute a garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze.*

*26. Il personale deve comprendere il suo ruolo nel processo di valutazione di adeguatezza e possedere le qualifiche, le conoscenze e le competenze necessarie, compresa una sufficiente conoscenza delle norme e delle procedure pertinenti per l'esercizio delle responsabilità attribuitegli.*

*27. Il personale deve possedere le qualifiche necessarie per valutare le esigenze e le caratteristiche del cliente. Esso, inoltre, è tenuto a possedere le competenze necessarie in materia di mercati finanziari al fine di comprendere gli strumenti finanziari da raccomandare (o acquistare per conto del cliente) e determinare l'adeguatezza delle caratteristiche dello strumento alle esigenze e alle caratteristiche del cliente.*

*28. L'ESMA constata che alcuni Stati membri richiedono la certificazione del personale che fornisce consulenza in materia di investimenti e/o gestione di portafogli, o sistemi equivalenti, allo scopo di garantire un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza.”*

---

<sup>1</sup> “Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli Orientamenti contenuti nel documento dell'ESMA ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile.”, Comunicazione Consob n. 12084516 del 25-10-2012